

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2860

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARITATI e MANIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2004

—————

Azioni di prevenzione di fenomeni di espulsione di manodopera
dal comparto del tessile-abbigliamento-calzaturiero

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'ipotesi elaborata per contribuire al sostegno ed al rilancio del TAC (Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero) è quella di generare un risparmio contributivo per le imprese attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali, destinando le risorse liberate sia all'impresa sia al consolidamento dell'occupazione. Il regime di aiuto si applica in aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per imprese localizzate nel Salento, in quanto area rientrante nei patti territoriali di prima generazione di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi della delibera CIPE del 23 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997.

Tale scelta viene ulteriormente rafforzata dalla situazione di coerenza con quanto discende dall'individuazione dei sistemi locali di lavoro di cui alla delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2001 in seguito alla quale l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in data 17 luglio 2003, ha evidenziato come il sistema locale di lavoro di Lecce faccia registrare il tasso di occupazione più alto della regione Puglia.

In particolare è possibile designare un'ipotesi di decontribuzione nel settore TAC di questo tipo:

- parte delle risorse resta all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

- parte delle risorse viene destinata all'azienda;

- parte delle risorse viene destinata ad un fondo vincolato dell'impresa regolamente iscritto in stato patrimoniale, nel quale vengono accumulate risorse finalizzate sia al consolidamento dei livelli occupazionali in essere alla data del 31 dicembre 2003 sia all'implementazione di programmi di investimento volti allo sviluppo aziendale.

Per una prima stima di tali risorse si è proceduto a considerare il numero degli addetti medi attualmente in organico nelle imprese di settore. In particolare, si sono considerati i dipendenti per i quali le imprese non usufruiscono di alcuna agevolazione.

Nell'«area sistema» TAC del Salento, interessata dal regime di aiuto proposto, si è stimata una forza lavoro pari a circa 5.000 unità lavorative, composta da dipendenti attualmente in organico ed assunti senza ricorso a sgravi ed aiuti di alcun tipo. Si è poi considerato il costo medio di oneri contributivi per addetto pari a circa 6.000 euro per anno.

Lo schema che si intende seguire prevede nell'arco di un triennio la seguente finalizzazione di risorse.

5.000 unità lavorative per 6.000,00 euro sono pari a 30.000.000 per anno.

Nel triennio si avrà quindi la seguente situazione, sia in termini percentuali, sia in valori assoluti:

ANNO	RISORSE INPS	RISORSE IMPRESA	RISORSE FONDO OCCUPAZIONE
2004	10 per cento	75 per cento	15 per cento
2005	20 per cento	50 per cento	30 per cento
2006	30 per cento	30 per cento	40 per cento

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNO	RISORSE INPS	RISORSE FONDO IMPRESA	RISORSE FONDO OCCUPAZIONE	TOTALE
2004	3.000.000	22.500.000	4.500.000	30.000.000
2005	6.000.000	15.000.000	9.000.000	30.000.000
2006	9.000.000	9.000.000	12.000.000	30.000.000
TOTALE	18.000.000	46.500.000	25.500.000	90.000.000

In genere gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, ovvero il sostegno finanziario fornito ad una impresa al fine di evitare il licenziamento dei suoi dipendenti, rientrano nella classificazione degli aiuti al funzionamento che possono essere autorizzati solo in casi particolari e per periodi limitati.

Le circostanze limitate di cui parla la Commissione europea sono:

- a) ovviare a danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali;
- b) promuovere lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso o si abbia una grave forma di sottoccupazione, comprese le regioni ultraperiferiche;
- c) salvataggio e/o ristrutturazioni di imprese in difficoltà.

Gli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione stabiliscono che la Commissione europea può autorizzare aiuti al mantenimento dell'occupazione solo se giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale, della loro natura, del fatto che il loro livello sia commisurato al *gap* che mirano a colmare.

Gli aiuti al funzionamento devono essere in ogni caso:

- a) limitati nel tempo;
- b) decrescenti.

Nel caso del mantenimento dell'occupazione si fa riferimento al sostegno che

un'impresa può ricevere per incoraggiarla a non licenziare i lavoratori da essa dipendenti.

Uno degli elementi da considerare è costituito dal fatto che prevenire processi di espulsione della forza lavoro, in aree e settori ben individuati, contribuisce a limitare il ricorso agli ammortizzatori sociali con riflessi positivi sui costi sostenuti dalla collettività.

Un altro elemento da considerare è l'impatto che tali processi di espulsione hanno in aree a forte concentrazione di talune attività produttive, come le «aree sistema» caratterizzate da prevalenza di attività del TAC; tale impatto a livello sociale è sicuramente molto più rilevante in quanto tali aree, essendosi molto caratterizzate e specializzate sotto il profilo produttivo, non sono in grado di offrire nel breve periodo sbocchi occupazionali alternativi.

L'unica reale alternativa per questi soggetti diventa l'economia sommersa, il lavoro nero, che già trova ampia diffusione in aree della Puglia e la cui lotta costituisce una priorità per i governi locali, nazionali e per la stessa Unione europea.

Se pensiamo che mediamente in Europa l'economia sommersa vale tra il 7 ed il 16 per cento del Prodotto interno lordo, mentre in Italia e in Grecia si arriva a superare il 20 per cento, ci rendiamo conto delle dimensioni di questa emergenza economica e sociale per le aree del Mezzogiorno.

Lavoro sommerso significa concorrenza sleale, evasione fiscale e contributiva, condizioni di illegalità diffusa sia a livello di condizioni di lavoro sia a livello di commercializzazione dei prodotti.

Il settore TAC si presta particolarmente a questa devianza in quanto molte attività lavorative possono essere decentrate a domicilio.

Essendo l'Italia, e le regioni meridionali, aree particolarmente colpite dal fenomeno dell'economia sommersa, diventa prioritario per i governi locali intervenire anche con azioni di prevenzione che favoriscano l'affermarsi di circoli virtuosi sui sistemi economici produttivi locali.

Il regime di aiuto proposto risponde pienamente a tutti i requisiti ed alle condizioni imposte dagli «Orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione» in quanto:

a) ha una durata limitata nel tempo (un triennio);

b) è un regime di aiuto ad efficacia decrescente;

c) si applica in un'area obiettivo 1, particolarmente esposta al lavoro sommerso quale l'area di Lecce, in quanto oggetto di patto territoriale di prima generazione;

d) si applica nel settore del TAC particolarmente esposto al fenomeno del lavoro sommerso;

e) è destinato ad imprese del settore del TAC situate in aree di cui all'obiettivo 1 in un contesto economico caratterizzato da un'economia poco sviluppata, con tasso di disoccupazione molto elevato, con livello infrastrutturale sotto la media italiana;

f) contribuendo alla prevenzione di fenomeni di espulsione di manodopera in aree già caratterizzate da una forte presenza di economia sommersa, incide sul fenomeno della manodopera qualificata impiegata in forme irregolari di lavoro.

In ogni caso, il regime di aiuto risponde pienamente ai principi qualitativi stabiliti ne-

gli «Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione», ed in particolare:

a) l'aiuto è temporaneo;

b) l'importo dell'aiuto per ogni lavoratore è giustificato;

c) l'importo dell'aiuto non è più elevato di quanto necessario a mantenere l'occupazione;

d) l'importo dell'aiuto non rappresenta una proporzione eccessiva dei costi totali di produzione delle imprese.

Per tutto quanto esposto, ed in particolare per gli obiettivi economici e sociali del regime di aiuto, si ritiene che la notifica dovuta alla Commissione europea possa ricevere parere positivo in esito alla sua compatibilità con le norme che regolano il mercato comune.

Il regime di aiuto in parola si pone la finalità di consolidare i livelli occupazionali in essere alla data del 31 dicembre 2003, consentendo contestualmente un irrobustimento della struttura patrimoniale delle imprese del TAC localizzate nel Salento. Il consolidamento dell'occupazione non rappresenta una mera misura di emergenza per contrastare una crisi di settore che ha cause prevalentemente congiunturali e commerciali.

Con questo intervento si intende porre le basi per uno sviluppo duraturo dell'area, promuovendo fenomeni di consolidamento delle imprese anche attraverso la loro progressiva capitalizzazione.

Patrimonializzare le piccole e medie imprese (PMI) del Salento rappresenta oggi un obiettivo prioritario soprattutto se tutti gli operatori del settore cominciano ad orientarsi verso i nuovi parametri di *rating* che troveranno applicazione con «Basilea 2», e che impongono alle PMI già oggi di progettare il proprio sviluppo imprenditoriale e patrimoniale in quanto solo per le imprese che non sapranno cogliere per tempo i segnali del cambiamento in atto, l'erogazione del credito diverrà sempre più difficile e costosa.

Pertanto il presente regime di aiuto, pur di durata limitata, si colloca in un momento storico particolarmente importante per le imprese, offrendo loro l'opportunità di avviare un cambiamento significativo nella loro struttura patrimoniale e finalizzando tale cambiamento alle sfide del mercato globale.

Dovendo assumere una visione che tenga conto delle esigenze e degli obblighi propri della pubblica amministrazione è da rilevare come gli impatti sul costo economico del re-

gime di aiuti proposto consentono un bilancio sociale dalle valenze positive.

Il costo sociale indotto resta difatti inferiore al costo sociale impattato dall'espulsione di manodopera dal sistema produttivo, che per ogni ex lavoratore incide mediamente per 17.500 euro solo per il primo anno («costo sociale» medio di un cassaintegrato pari a 10.000 euro + costo sociale medio di riqualificazione e reinserimento professionale pari a 7.500 euro).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di prevenire fenomeni di espulsione di manodopera ed allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale nell'ambito delle imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, localizzate nel territorio provinciale di Lecce, di cui alle delibere CIPE del 27 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1995, e del 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere per un limite massimo di 5.000 unità lavorative - regolarmente in organico alla data del 31 dicembre 2003 in base alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, e per le quali le imprese non usufruiscono di alcun beneficio ai sensi della normativa vigente - uno sgravio contributivo parziale per gli anni 2004, 2005 e 2006, in una percentuale rispettivamente pari al 90 per cento, all'80 per cento, e al 70 per cento.

2. A fronte del risparmio contributivo conseguito l'impresa destina, per gli anni 2004, 2005 e 2006, una percentuale rispettivamente del 15 per cento, del 30 per cento e del 40 per cento dello sgravio contributivo, ad uno specifico fondo aziendale, regolarmente iscritto nel bilancio, finalizzato sia al mantenimento dei livelli occupazionali in essere alla data del 31 dicembre 2003 sia all'implementazione di programmi di investimento volti allo sviluppo aziendale.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 16.200.000 per l'anno 2004, ad euro 14.400.000 per l'anno 2005 e ad euro 12.600.000 per l'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento uniforme dell'1 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

